

(bollo)

AL COMUNE DI VINOVO
Servizio Polizia amministrativa
tramite Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P.

**RICHIESTA AGIBILITÀ
PER LUOGHI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO
PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 80 DEL T.U.L.P.S.**

Articolo 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e articoli 141, 141bis e 142 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i., modificato dall'articolo 4, comma 1-lettera c del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222.)

La presente richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per il sopralluogo da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza, o comunque almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, a pena d'irricevibilità della stessa. (art. 4 del regolamento per il funzionamento della C.C.V. sui luoghi e locali di pubblico spettacolo e art. 4 del regolamento comunale di polizia amministrativa)

Essa deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P. – del Comune di Vinovo, tramite il portale:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go>

[Solo in caso di problematiche tecniche essa potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it o, eccezionalmente, direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Vinovo, negli orari di apertura al pubblico: in tal caso dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una dovrà essere conservata dal soggetto interessato, dopo avervi fatto apporre il timbro di ricezione da parte del Comune.]

Il sottoscritto

nato a

Prov.

il

residente in

Prov.

Via

n.

Codice fiscale

☐ IN QUALITÀ DI:

☐ Titolare dell'omonima impresa individuale

☐ Legale rappresentante

☐ Presidente

☐ Altro (specificare).....

del/della ☐ Associazione ☐ Società ☐ Ente ☐ Partito ☐ Impresa individuale

Denominazione:

con sede legale nel Comune di:CAPProv.

in (via – corso – piazza – ecc.): n.

Con attività di

Codice fiscale

Partita IVA

Recapito telefonico (dato obbligatorio)

Fax

E-mail

P.E.C. - Posta elettronica certificata (dato obbligatorio)

OPPURE SPECIFICARE

“non si dispone di P.E.C. in quanto soggetto non tenuto”

barrando la seguente casella ☐

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e agli articoli 141, 141bis e 142 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.

Che sia dichiarata l'agibilità ☐ **definitiva** (per luoghi o impianti da destinare permanentemente ad attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento o a manifestazioni a carattere sportivo)

☐ **temporanea** (per luoghi o impianti da destinare temporaneamente ad attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento o a manifestazioni a carattere sportivo)

del seguente locale/luogo/impianto ubicato in VINOVO:

☐ **LOCALE** ☐ **STAND** ☐ **PALATENDA** ☐ **TENSOSTRUTTURA** ubicato in
(indicare indirizzo completo)
denominato

☐ di proprietà dello stesso soggetto richiedente

OPPURE ☐ di proprietà di altro soggetto
(indicare il nominativo o la denominazione del soggetto proprietario)

di cui si ha disponibilità a titolo di:

- ☐ locazione (atto reg. n. in data)
☐ comodato d'uso gratuito (allegare atto di consenso del proprietario)
☐ altro (specificare)

☐ **AREA ALL'APERTO** sita in (indicare indirizzo completo)

☐ **PRIVATA**

☐ di proprietà dello stesso soggetto richiedente

OPPURE ☐ di proprietà di altro soggetto
(indicare il nominativo o la denominazione del soggetto proprietario)

di cui si ha disponibilità a titolo di:

- ☐ locazione (atto reg. n. in data)
☐ comodato d'uso gratuito (allegare atto di consenso del proprietario)
☐ altro (specificare)

☐ **PUBBLICA** per la quale è stata ottenuta la relativa concessione, rilasciata da
con atto n. del

PER LO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ:
(indicare il tipo di pubblico spettacolo, o trattenimento, o manifestazione che si intende realizzare nel luogo sopra indicato):
.....
.....

CAPIENZA DELL'IMPIANTO O DEL LUOGO: (barrare la casella che interessa)

(si deve fare riferimento alla oggettiva capienza e non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile)

LOCALI, IMPIANTI O AREE IN GENERE

- ☐ capienza fino a 100 persone
☐ capienza da 101 a 200 persone
☐ capienza da 201 a 5.000 persone
☐ capienza superiore a 5.000 persone

LOCALI CINEMATOGRAFICI, LOCALI TEATRALI O SPETTACOLI VIAGGIANTI

- ☐ capienza fino a 100 persone
☐ capienza da 101 a 200 persone
☐ capienza da 201 a 1.300 persone
☐ capienza superiore a 1.300 persone

DICHIARA

**sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- ✓ che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*” (in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85¹ del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sull'apposito Allegato 1)
- ✓ ☐ di **non** aver riportato / ☐ di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo
(articolo 11 del T.u.l.p.s.)
- ✓ ☐ di **non** aver riportato / ☐ di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
oppure
☐ di **aver** riportato **senza avere ottenuto la riabilitazione**
condanne per: delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico,
delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità (articolo 11
del T.u.l.p.s.)
- ✓ di non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (articolo 11 del T.u.l.p.s.);
- ✓ di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 131 del T.u.l.p.s. (la licenza di cui all'articolo 80
del T.u.l.p.s. per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo non può essere concessa a chi
è incapace di obbligarli)

IN CASO DI SOCIETÀ

dichiara, inoltre, che la composizione della società rappresentata è la seguente:

(elencare: per le società di capitali (s.p.a. e s.r.l.) il legale rappresentante e gli altri componenti l'organo di amministrazione;
per le s.n.c. tutti i soci;
per le s.a.s. i soci accomandatari)
per gli altri organismi associativi si veda in “Appendice normativa”: art. 85 D.Lgs. 159/2011.

QUALIFICA	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

(In caso di insufficienza degli spazi allegare foglio integrativo)

Ognuno dei soggetti sopra indicati ha reso la specifica dichiarazione sull'Allegato 1 “DICHIARAZIONE DI ALTRE
PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011”

¹ Riportato in “Appendice normativa”

ALLEGA

Per la **FASE 1:** ☐ **ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO**

Per la verifica dell'agibilità, sia temporanea che definitiva, sono richiesti preliminarmente l'esame e l'approvazione del progetto, secondo quanto prescritto all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635, come modificato dall'articolo 4, comma 1-lettera c del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222):

- ◆ **da parte di un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri:**
 - per locali, aree, impianti o spettacoli viaggianti con capienza complessiva non superiore a 200 persone, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
- ◆ **da parte della Commissione comunale di vigilanza sui luoghi e locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'articolo 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:**
 - per locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
 - per altri locali, aree o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
- ◆ **da parte della Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:**
 - per locali cinematografici e teatrali e per gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori
 - per locali, impianti o aree in genere con capienza superiore a 5.000 spettatori
 - per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità

(Nei casi in cui è richiesto l'esame del progetto da parte delle Commissioni di vigilanza (comunale o provinciale), la documentazione dovrà essere fornita su supporto informatico e in almeno tre esemplari originali in formato cartaceo)

In generale

- ✓ Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, concernente:
 - tipo di attività di spettacolo o di intrattenimento o sportiva cui è destinato il locale o impianto
 - elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione
 - ubicazione del locale, dell'impianto o dell'area da sottoporre a verifica di agibilità
 - capienza del locale o impianto o area
 - separazioni e comunicazioni con altre attività
 - caratteristiche ed ubicazione delle strutture installate
 - distribuzione e sistemazione dei posti nel locale, o impianto, o nell'area
 - resistenza al fuoco delle strutture e resistenza al fuoco dei materiali
 - misure per l'esodo del pubblico dal locale e segnaletica di sicurezza
 - aree a rischio specifico
 - mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
 - caratteristiche degli impianti: elettrico, conduzione ed uso di eventuali impianti alimentati a gas, ecc.

Con riferimento alle strutture installate, anche temporaneamente, e destinate all'attività:

- ✓ Relazione tecnica e di calcolo delle strutture installate, anche se temporanee
 - ▶ In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovrà essere esibito certificato, a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto montaggio e collaudo delle strutture, in relazione a quanto disposto nella relazione tecnica e di calcolo, con particolare riferimento all'azione del vento per le strutture sovrastate da teloni.

Con riferimento agli impianti elettrici:

- ✓ Progetto dell'impianto elettrico, anche se temporaneo, redatto da un professionista abilitato, completo di:
 - planimetria dei luoghi interessati dall'attività che si intende svolgere, con indicazione della dislocazione delle strutture, degli impianti, dei quadri elettrici, del percorso delle condutture e formazione delle dorsali principali, con particolare riferimento alla ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza relativi all'esodo del pubblico, posizione dell'interruttore generale con funzione anche di comando di emergenza;
 - relazione di progetto esaustiva che tenga conto della tipologia dell'attività da realizzare, della natura dei luoghi, con riferimenti normativi specifici (norma CEI 64-8 parti 1-7 con particolare riferimento alla sez. 752, D.M. 19.8.1996 e altre norme specifiche quando la natura dei luoghi lo richiedono, quali CEI 81-1, CEI 81-4 e CEI 31-35)
 - schema a blocchi dell'impianto e schemi elettrici dei quadri (che dovranno essere depositati in originale anche all'interno del contenitore). Il progetto dovrà estendersi anche ad impianti elettrici interni ad eventuali stands quando questi non sono alimentati da quadri con prese a spina

(FASE 1 – continua alla pagina successiva)

- In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovranno essere prodotti:
- Dichiarazione di rispondenza dei quadri elettrici alla norma CEI 17 – 13, con preciso riferimento al tipo di quadro impiegato (ANC o ASC)
 - Relazione tecnica e collaudo di eventuali impianti elettrici temporanei
 - Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori, quando gli impianti rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Va ricordato che il D.M. n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Pertanto gli impianti completamente all'esterno o all'aperto non sono soggetti a tale decreto, a meno che non siano collegati con impianti elettrici interni (nei casi in cui, cioè, l'alimentazione provenga da un impianto interno e/o che l'impianto di terra sia tutt'uno con l'impianto interno stesso).

Con riferimento agli impianti alimentati a gas:

- In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovrà essere esibita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza alle norme UNI – CIG degli impianti alimentati a gas, comprendente i certificati di prova e di omologazione dei dispositivi di sicurezza (termocoppie o altri sistemi)

Con riferimento alla presenza di “carichi sospesi”:

- ✓ Documentazione tecnica e certificativa come indicata dalla circolare del Ministero dell'interno n. 1689 del 1° aprile 2011 “*Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi*”

Con riferimento alla gestione della sicurezza contro gli incendi:

- ✓ Dichiarazione, a firma del titolare, attestante il numero di estintori antincendio, di capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C, e/o il numero di idranti presenti nell'area di pertinenza dell'attività
- ✓ Documentazione relativa alla resistenza al fuoco (D.M. 4 maggio 1998, allegato II punto 1), comprendente:
 - certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi, portanti e/o separanti
 - dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati
- In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovranno essere prodotte:
 - dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, ecc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti
 - relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti
- ✓ Documentazione concernente la reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco degli elementi di chiusura:
 - elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione degli stessi all'interno del locale, munito di relativa legenda che espliciti la tipologia, la qualità, la quantità e la denominazione del materiale impiegato
- In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovrà essere prodotta dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco
- ✓ Indicazione dei nominativi del personale (almeno due persone), in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di cui al punto 5 dell'articolo 4 del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261.

Si rammenta che i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, gli impianti e centri sportivi, le palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone o comunque con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati sono soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: se la capienza complessiva non è superiore a 200 persone il titolo autorizzatorio è costituito dalla ricevuta della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), se la capienza supera le 200 persone è necessario ottenere il certificato di prevenzione incendi (articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 – n. 65 dell'Allegato I). Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Elaborati grafici da produrre, a firma di tecnico abilitato:

- ✓ Planimetria in scala 1:500 o 1:1000 della zona interessata, dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, le vie di accesso, le aree di parcheggio e le risorse idriche della zona
- ✓ Planimetria, sezioni, prospetti in scala 1:100 o 1:200, redatti utilizzando i simboli grafici di prevenzione incendi di cui al D.M. 30 novembre 1983, con l'indicazione di:
 - destinazione d'uso di ogni locale e/o di ogni area
 - caratteristiche strutturali dei locali
 - sistema di vie d'uscita con l'indicazione delle varie dimensioni in conformità alla normativa vigente
 - ubicazione dei posti a sedere
 - indicazione delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione
 - ubicazione degli impianti o dei depositi pericolosi
 - ubicazione delle lampade di emergenza all'interno del locale o dell'area interessata
 - ubicazione dell'interruttore generale, con funzione anche di comando di emergenza, in grado di togliere tensione, posto in posizione segnalata e facilmente raggiungibile dall'esterno anche in caso di incendio
- ✓ Schema rete distribuzione gas e fluidi pericolosi, indicante la localizzazione degli apparecchi utilizzatori e la loro potenzialità

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN AREE DI LIBERO ACCESSO AL PUBBLICO

Qualora la presente richiesta sia formulata per lo svolgimento di una manifestazione pubblica, ovvero una manifestazione organizzata in aree di libero accesso al pubblico, sia essa a pagamento o ad accesso libero e gratuito, dovranno essere garantite le misure di *safety*: dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone (si veda in appendice, la *NOTA INFORMATIVA*).

A tale scopo devono essere allegati alla presente:

- il “**Progetto della manifestazione**” (relazione nella quale vengono descritti ciò che si intende realizzare, le modalità, i luoghi interessati dall'evento e ogni altra informazione utile a consentire una valutazione preliminare)
- la “**Tabella per la classificazione del rischio (*Safety*)**”
- il “**Piano di emergenza**” (corredato da specifica planimetria) che preveda, tra l'altro:
 - le vie di afflusso e deflusso del pubblico, con l'indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata
 - un congruo numero di addetti per l'assistenza, adeguatamente formati
 - l'affollamento massimo dell'area destinata allo svolgimento della manifestazione
 - gli spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla sosta e manovra degli stessi (la viabilità dei mezzi di soccorso non deve interferire con i flussi di esodo delle persone)
 - indicazione del responsabile della gestione delle emergenze ed il recapito telefonico a cui lo stesso è prontamente reperibile

MANIFESTAZIONI O EVENTI CHE PREVEDONO LA PRESENZA DI ANIMALI

Deve essere allegata:

- la “Domanda per il rilascio del parere veterinario per fiere, competizioni, mercati, manifestazioni od esposizioni con animali vivi (art. 18 D.P.R. 320/1954)”

**Per la FASE 2: VERIFICA DEL LOCALE, DELL'IMPIANTO,
DELLE STRUTTURE O DELL'AREA ALLESTITI**

La verifica è effettuata:

- ◆ **da parte di un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri:**
 - per locali, aree, impianti o spettacoli viaggianti con capienza complessiva non superiore a 200 persone, o sostanziali modifiche a quelli esistentiIn tale caso il professionista abilitato attesta, tramite specifica e dettagliata relazione tecnica, la corrispondenza del locale, dell'impianto, delle strutture e/o dell'area, alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (fatto sempre salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie) e la corrispondenza al progetto approvato, presentato per la Fase 1
- ◆ **da parte della Commissione comunale di vigilanza sui luoghi e locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'articolo 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:**
 - per locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
 - per altri locali, aree o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
- ◆ **da parte della Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:**
 - per locali cinematografici e teatrali e per gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori
 - per locali, impianti o aree in genere con capienza superiore a 5.000 spettatori
 - per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità

(FASE 2)

☐ **PER LUOGHI O IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**

(non necessita il sopralluogo da parte della Commissione di vigilanza, come da art. 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.)

Il soggetto richiedente si impegna a produrre, a completamento e ad integrazione della documentazione prevista per la FASE 1:

- ✓ la documentazione finale relativa alle strutture installate, anche temporaneamente, e destinate all'attività per cui è richiesta l'agibilità *
 - ✓ la documentazione finale relativa agli impianti elettrici *
 - ✓ la documentazione finale relativa ad eventuali impianti alimentati a gas *
 - ✓ la documentazione finale relativa alla gestione della sicurezza contro gli incendi *
- *[contrassegnate dal simbolo ► nella sezione "FASE 1"]*
- ✓ La relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la corrispondenza del luogo o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché la corrispondenza, di quanto realizzato, con il progetto approvato come da Fase 1.

(FASE 2 – continua alla pagina successiva, per luoghi o impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone)

(FASE 2)

☐ **PER LUOGHI O IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE**

Il soggetto richiedente dichiara che gli allestimenti del locale, dell'impianto, delle strutture o dell'area saranno completati il giorno alle ore e pertanto da tale data è possibile effettuare il sopralluogo da parte della commissione di vigilanza sui luoghi e locali di pubblico spettacolo.

Il soggetto richiedente si impegna a produrre, entro la data sopra indicata e a completamento ed integrazione della documentazione prevista per la FASE 1:

- ✓ la documentazione finale relativa alle strutture installate, anche temporaneamente, e destinate all'attività per cui è richiesta l'agibilità *
- ✓ la documentazione finale relativa agli impianti elettrici *
- ✓ la documentazione finale relativa ad eventuali impianti alimentati a gas *
- ✓ la documentazione finale relativa alla gestione della sicurezza contro gli incendi *

*[contrassegnate dal simbolo ► nella sezione "FASE 1"]

**IL SOTTOSCRITTO
DICHIARA**

- ✓ di essere consapevole che devono essere scrupolosamente rispettate le norme di sicurezza di cui ai:
 - D.M. 19 agosto 1996 in materia di prevenzione incendi, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.M. 10 marzo 1998 sui criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, D.M. 22 luglio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute
 - D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in tema di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici
 - (in caso di utilizzazione di impianti sportivi per manifestazioni occasionali anche non sportive, o in caso di manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti): D.M. 18 marzo 1996 come modificato dal D.M. 6 giugno 2005
- ✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.

ALLEGA,

oltre alla specifica documentazione tecnica prevista nelle sezioni di cui alla "FASE 1" e alla "FASE 2":

- ☐ in caso di organismi associativi: "Allegato 1" Quadro di autocertificazione per le altre persone indicate dall'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011
- ✓ copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante e delle altre persone che hanno reso autocertificazioni sul presente modello o sugli allegati (per i cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità)

Il sottoscritto dichiara di aver letto la seguente:

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Vinovo, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Marconi, n° 1 -10048 - Vinovo (TO). PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it. Telefono: 011 9620411. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità indicate al n. 2 dell'informativa completa, disponibile sul sito www.comune.vinovo.to.it. Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it. Informativa completa disponibile al collegamento <https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>

Data |__|__|_|-|__|__|_|-|__|__|_|_|

Il Dichiarante

(firma leggibile)

La presente dichiarazione è validamente resa soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità oppure se firmata direttamente in presenza del dipendente addetto, esibendo il proprio documento d'identità.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Articolo 85

“Soggetti sottoposti alla verifica antimafia” versione in vigore dal 19 novembre 2017 ⁽⁴⁾

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del *codice civile*, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati; ⁽⁵⁾
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; ⁽¹⁾
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ⁽²⁾
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. ⁽²⁾
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. ⁽²⁾
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. ⁽³⁾

(1) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(2) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(3) Comma modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 121.

(4) Articolo come da ultimo modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 17 ottobre 2017 n. 161, pubblicata in G.U. il 4 novembre 2017.

(5) Lettera così sostituita dall' art. 27, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

COMUNE DI VINOVO
Servizio polizia amministrativa

NOTA INFORMATIVA

***Agibilità dei luoghi destinati ad attività di pubblico spettacolo o trattenimento
o a manifestazioni sportive.***

L'articolo 80 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.) stabilisce che *“l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”* (le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi richiede la licenza – comma 2 dell'articolo 80 citato).

Per definire correttamente il “locale di pubblico spettacolo” occorre fare riferimento alla circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951 n. 16, che, all'articolo 16 stabilisce che per esso si intende “l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi e i disimpegni ad esso annessi”.

Pertanto, per locale di pubblico spettacolo si devono intendere tutti i luoghi, anche all'aperto, destinati a tale scopo; per espressa previsione del D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'interno anche gli impianti sportivi sottostanno alla disposizione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. (articolo 3 del D.M. citato).

Le modalità di attuazione di quanto imposto dal richiamato articolo 80 sono contenute negli articoli 141, 141bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.): con essi sono istituite le commissioni di vigilanza, comunale e provinciale, con diverse competenze in relazione sia alla capienza dei luoghi sia alle diverse tipologie di locali.

I compiti delle commissioni di vigilanza sono elencabili come segue:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (*“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i luoghi e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, i pareri, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (articolo 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come modificato dall'articolo 4, comma 1-lettera c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222).

Fatte salve le verifiche periodiche di cui alla lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni.

È bene precisare che il riconoscimento della specifica agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. è necessario anche se il pubblico spettacolo o trattenimento è svolto in assenza del carattere di imprenditorialità: a prescindere da esso devono infatti essere sempre assicurate la salvaguardia della pubblica sicurezza e la tutela della pubblica incolumità.

[NOTA INFORMATIVA – continua alla pagina successiva]

Qualora la richiesta di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. sia formulata per lo svolgimento di una manifestazione pubblica, ovvero una manifestazione organizzata in aree di libero accesso al pubblico (sia essa a pagamento o ad accesso libero e gratuito), dovranno essere garantite le misure di *safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) previste dalle seguenti circolari:

- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
- Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 11464 del 19 giugno 2017 e n. 11991 del 20 luglio 2017
- Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017.

Strumenti indispensabili sono il **“Progetto della manifestazione”**, che si concretizza in una relazione nella quale vengono descritti ciò che si intende realizzare, le modalità, i luoghi interessati dall'evento e ogni altra informazione utile a consentire una valutazione preliminare; il **“Progetto della manifestazione”** dovrà comprendere il **“Piano di emergenza”**, documento nel quale vengono indicate le misure da applicare in situazioni di emergenza, ovvero in quelle situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l'incolumità delle persone o un danno alle cose o all'ambiente: il **“Piano di emergenza”** si può quindi definire come l'individuazione della procedura di mobilitazione di mezzi e persone adatta a fronteggiare una determinata condizione di emergenza.

L'individuazione delle idonee misure di sicurezza deve essere effettuata in relazione al **“grado di rischio”** dell'evento/manifestazione, per la determinazione del quale deve essere compilata la specifica **“Tabella per la classificazione del rischio (Safety)”** scaricabile dal sito del Comune al link: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>, predisposta secondo le indicazioni della circolare ministeriale n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, sopra richiamata.

La medesima circolare individua le **“Linee guida per i provvedimenti di *safety* da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni”**, all'osservanza delle quali, oltre che a quelle stabilite direttamente da questa Amministrazione comunale, è tenuto il soggetto organizzatore dell'evento.

Il **“Piano di emergenza”** di cui sopra, non va confuso con il **“Piano di soccorso sanitario”**, di cui alla delibera di giunta regionale – D.G.R. n. 59-870 del 29 dicembre 2014 concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate: per tali eventi o manifestazioni sono sempre necessarie l'effettuazione della preventiva **“Comunicazione al 118”** e la redazione del **“Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione”** (sul sito istituzionale di questo Comune, alla sezione **“manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”**: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=183> è scaricabile il modello **“Comunicazione al 118”**).

Per tutte le manifestazioni e/o eventi che prevedono la presenza di animali è inoltre necessario ottenere il preventivo parere veterinario, da richiedere – per il tramite di questo Servizio – all'Area di sanità animale dell'A.S.L. TO5 – Servizio veterinario (il relativo modello è reperibile sul sito istituzionale di questo Comune, alla sezione **“manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”**: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=183>)

S.B. – 30.11.2017